

**Tribunale di Brescia,
sentenza del 3 settembre
2022, n. 2197 – società
cooperativa, nullità del
contratto di raccolta del
risparmio sociale per difetto
di forma scritta, art. 117
d.lgs. 385/1993, art. 2467
c.c.**

In materia di società cooperative, il contratto di raccolta di prestiti sociali è nullo qualora manchi la forma scritta ex art. 117 d.lgs. 385/1993 (t.u.b.). Tale nullità di protezione, relativa, è invocabile soltanto dal soggetto nel cui interesse è previsto, dalla normativa di settore, l'obbligo di forma scritta al fine di garantire la trasparenza del rapporto negoziale.

Considerata anche la diversa funzione del capitale sociale nelle società cooperative rispetto a quelle lucrative, il prestito sociale cooperativo non è assimilabile al finanziamento soci e, pertanto, non è fattispecie rientrante nell'ambito di applicazione dell'art. 2467 c.c., come, tra l'altro, previsto (a conferma dell'impostazione adottata dal Tribunale) dall'art. 1, comma 239, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (provvedimento successivo all'instaurazione della causa *de qua*).

Principi espressi in esito ad un procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Brescia per il

pagamento di somme di denaro a titolo di rimborso di prestiti sociali a favore di soci di una società cooperativa.

[Sent. 03.09.2022 n. 2197Download](#)

(Massime a cura di Demetrio Maltese)